



N. 04
del 12 Giugno 2018

Informativa per gli Associati

SCHEDA CARBURANTE: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2018

Premessa.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che **dal 1° luglio 2018** i titolari di partita IVA dovranno documentare gli acquisti di carburante con fatturazione elettronica. **La scheda carburante non potrà più essere utilizzata.** Gli acquisti, inoltre, per essere deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA dovranno essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili. **Basta quindi contante.** Le nuove regole hanno come obiettivo contrastare la sopravvalutazione dei costi per carburanti da parte delle imprese e lavoratori autonomi, finalizzata all'abbattimento dell'imponibile e quindi al minor versamento delle imposte.

Obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante dal 1° luglio.

Dal 1° luglio 2018 i titolari di partita Iva (esclusi contribuenti minimi e forfetari) dovranno documentare gli acquisti di carburante con fattura elettronica, la comune scheda carburante utilizzata ancora oggi dovrà essere abbandonata. Esclusi da tale regola saranno le persone fisiche "private", cioè i consumatori.

L'obbligo di fattura elettronica riguarda le cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Questa precisazione, contenuta nella Circolare 8/E del 30/04/2018, porta alla conclusione che ad esempio sono escluse dall'obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e di altri tipi di carburante per autotrazione (GPL e metano).

La fattura elettronica va emessa tramite il sistema di interscambio (Sdi), secondo i formati e le regole stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 30/04/2018.

- La fattura elettronica dovrà contenere tutte le informazioni previste d'obbligo per le fatture (art. 21 e 21 bis del DPR 633/72), esclusa quindi la targa. La targa tuttavia potrà essere indicata (nel campo "Mezzo Trasporto" del file fattura elettronica) per tracciare meglio la spesa, e ricondurla direttamente al veicolo.

- Nel caso in cui siano effettuate più operazioni da esporre in fattura, ma solo alcune soggette a fattura elettronica (per esempio rifornimento di carburante e lavaggio auto), la fattura elettronica è obbligatoria per l'intero documento.
- In caso di fattura differita è possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

Pagamenti con mezzi tracciabili.

Non solo fatturazione elettronica ma anche pagamenti tracciabili. Dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante, da parte dei soggetti passivi IVA, dovrà avvenire tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento. A prevederlo è l'art. 164 del TUIR e l'art. 19-bis1, comma 1, lett. d) del DPR 633/72. Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA.

Con il Provvedimento del 4/4/2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:

- **gli assegni**, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- **mezzi di pagamento elettronici**, a titolo meramente esemplificativo:
 - ✓ addebito diretto;
 - ✓ bonifico bancario o postale;
 - ✓ bollettino postale;
 - ✓ carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione .

È il caso, ad esempio, delle carte utilizzate attualmente nei contratti di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. L'utilizzo delle "carte carburanti" resterà, pertanto, valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, ma solo a condizione che i rapporti tra il gestore dell'impianto di distribuzione e la società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento tracciabili. Sempre al fine di preservare l'operatività attuale, resteranno utilizzabili le carte, ricaricabili o meno, nonché i buoni, che consentiranno a imprese e professionisti l'acquisto esclusivo di carburanti con la medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica, sarà regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.